

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Deliberazione n. 198

Adottata dal Direttore generale in data 26 FEB. 2006

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'ospedale S. Barbara di Iglesias – Art. 22 L.R. 24/1987 – Interpretazione e applicazione – Richiesta di parere – Liquidazione competenze all'avvocato Marco Aste

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo il quale:

PREMESSO che quest'Azienda, attraverso l'istituto della delega di cui agli artt. 4 e 10 della L.R. 24/1987, ha gestito i lavori finanziati con la I^a fase ex art. 20 L. 67/88, nel cui ambito erano ricompresi anche i lavori presso il P.O. S. Barbara di Iglesias;

CHE l'Azienda, ai sensi della citata L.R. n. 24/1987, con delibera n. 1119 del 03.06.1999, affidava all'Ing. Giuseppe Chia l'incarico di ingegnere capo;

CHE in data 23.09.1999 – deliberazione n. 1828 – veniva approvata la perizia n. 1, disposta con deliberazione n. 2010 del 17.11.1998 ed in data 13.03.2002 – deliberazione n. 671 – veniva approvata la perizia di variante n. 2;

CHE in sede di approvazione del quadro economico finale dei lavori, il Responsabile del Settore tecnico, unitamente al responsabile del procedimento, all'atto della revisione tecnico – contabile hanno rilevato una presunta errata interpretazione della normativa, in merito al compenso da corrispondere all'ingegnere capo, ritenendosi da parte dei medesimi che all'ingegnere capo non competesse il compenso pari a 1/3 degli onorari spettanti al Direttore dei Lavori per la redazione delle singole perizie;

CHE al fine di fare chiarezza sulla corretta interpretazione della normativa applicabile al caso di specie, l'Azienda formulava apposito quesito al Servizio contenzioso e consulenze giuridiche dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, chiedendo un pronunciamento dello stesso in merito all'obbligatorietà o meno di riconoscere all'Ingegnere Capo la corresponsione, in percentuale, degli onorari spettanti al Direttore dei Lavori per la redazione delle perizie;

CHE il Servizio interpellato, con nota prot. n. 23924 del 28 Ottobre 2003, ha fornito un'interpretazione della normativa di riferimento che lascia ampio spazio all'autonomia decisionale dell'ente delegato, precisando, per quanto attiene agli aspetti interpretativi dell'art. 22 L.R. 24/87, che in alcuni casi simili a quello prospettato, ha ritenuto di riconoscere all'Ing. Capo la corresponsione, in percentuale, a termini della L.R. 24/87, degli onorari riconosciuti al Direttore dei lavori per la redazione delle perizie suppletive e/o di variante;

CHE dello stesso quesito veniva altresì investito il Servizio dell'Edilizia pubblica dell'Assessorato dei Lavori Pubblici che, con nota in data 17 Novembre 2004 ha confermato la posizione già espressa dal Servizio contenzioso e consulenze giuridiche dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

CHE nonostante le posizioni espresse dai Servizi succitati il responsabile del settore tecnico ha continuato a ritenere che si fosse errato nella interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie *de qua*;

CHE dovendosi attentamente valutare se nella vicenda in esame vi fossero margini per l'utile instaurazione di un contenzioso giudiziario onde evitare l'avvio di azioni temerarie, i cui costi graverebbero sul bilancio aziendale con possibile esposizione a responsabilità erariale per violazione dei doveri di buona amministrazione e del principio di ragionevolezza, si è dato mandato all'avvocato Marco Aste di esprimere un parere pro-veritate in merito alle posizioni manifestate dal responsabile del settore tecnico e, in definitiva, alla spettanza o meno dei compensi di cui trattasi all'ingegnere capo;

CHE il succitato professionista, con nota acquisita al numero 1827 del protocollo aziendale in data 24 Gennaio 2006, che si allega, ha fornito il parere richiesto, confermando sostanzialmente le posizioni già espresse dal Servizio consulenze giuridiche della R.A.S.;

ACQUISITA la fattura n. 4 del 25 gennaio 2006, relativa agli onorari professionali dovuti all'avvocato Marco Aste per l'attività di consulenza prestata in favore di questa ASL;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione, in favore dell'Avvocato Marco Aste, dei compensi di cui alla sopra citata fattura ammontanti a € 1.112,83, al netto della ritenuta d'acconto di € 217,35;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di prendere atto del parere di cui alla nota prot. n. 1827 in data 24 gennaio 2006;
- di liquidare all'Avv. Marco Aste, per i motivi esposti in narrativa e sulla base della fattura n. 4 del 25.01.2006, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, l'addebito a saldo delle competenze professionali relative alla vertenza in oggetto, ammontanti a complessivi € 1.112,83, al netto della ritenuta d'acconto di € 217,35;
- di imputare l'importo complessivo di € 1.330,18, derivante dal presente atto, sul codice n. 540409 del vigente piano dei conti aziendale;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR. AMM.

DIR. SAN.



Il Direttore Generale
dr. Benedetto Barranu

Azienda U.S.L. n. 7 – Carbonia

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 198 del 6 FEB. 2006


È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n.7

A partire dal 7 FEB. 2006 21 FEB. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



Alfon.


DESTINATARI

Servizio Bilancio

Ufficio Legale

Avv. Marco Aste
 Avv. Noemi Fraternale

25
 26



Spett.le
 AZIENDA USL N. 5
 Via Dalmazia

CARBONIA

Alla c.a. del Preg.mo DIRETTORE GENERALE

**Oggetto: Parere motivato sui compensi spettanti all'Ing. Chia Giuseppe
 Lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme vigenti del P.O.
 S.Barbara- Iglesias**

Premesso che ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 24/1987 all'Ingegnere Capo spettano gli onorari che vanno "corrisposti nella misura di un terzo degli onorari spettanti al direttore dei lavori, ivi comprese le prestazioni per misura e contabilità, con la sola esclusione di eventuali maggiorazioni per incarico parziale riconosciute al direttore dei lavori stesso", si tratta di vedere se gli onorari relativi alla redazione di "perizie", rientrano tra le competenze della direzione lavori, ed in caso positivo se rientrano tra "gli incarichi parziali".


- 1) In base all'art. 25 della L. 11.2.1994 n.109 è prevista la possibilità di varianti, sentito il progettista ed il direttore lavori, se ricorre uno dei motivi indicati nello stesso articolo. L'art. 134/3 del Dpr n 21.12.1999 n. 554 stabilisce che qualora ricorra uno dei casi indicati dalla legge per introdurre nel corso dell'esecuzione dei lavori variazioni o addizioni non previste nel contratto, **il direttore dei lavori**, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, **promuove la redazione** di una perizia suppletiva e di variante. In base alla normativa citata, sebbene il direttore lavori prima di procedere alla redazione della "perizia suppletiva" debba sentire il responsabile del procedimento ed il progettista (quale responsabile nel caso in cui la perizia suppletiva sia conseguenza di errori progettuali), egli è l'esclusivo esecutore di detto compito, e pertanto gli onorari relativi gli competono perché "Direttore lavori".

Aut. [Signature]

- 2) L'art.22 della L.143/1949 (tariffario degli ing. ed arch.) considera "*le modificazioni.... al progetto definitivamente approvato, introdotto in corso di lavoro (tale è da considerarsi una perizia suppletiva e di variante).... appendici al progetto od all'elaborato*" e stabilisce che il professionista abbia diritto al relativo compenso.... Da ciò si evincerebbe, pertanto, che la perizia non rientra tra gli incarichi *parziali* di cui all'art. 18 della legge citata, rientrando tra le competenze e/o funzioni della direzione dei lavori nel caso in cui la stessa ne evidenzi la necessità. Poiché per altro lo stesso art. 22 stabilisce che il compenso dovuto per "*tali modificazioni*" può essere valutato anche in via discrezionale, ciascun ordine professionale ha emanato regolamentazioni differenti. A tale proposito in Sardegna è usuale applicare in merito le tariffe relative alla progettazione previste dalle lettere c - d - e- f dell'art. 19 della stessa legge. L'utilizzo di dette tariffe relative alla progettazione non deve per altro trarre in inganno, in quanto rappresenta esclusivamente un criterio per la determinazione dei compensi relativi alle perizie (voci non espressamente previste nel tariffario) che come già sottolineato al primo punto sono atti di esclusiva competenza del direttore dei lavori.
- 3) questa interpretazione non può che estendersi anche all'art. 22 della L.R. 24/1987. Detto articolo difatti esclude dal computo degli onorari spettanti al direttore lavori sul quale va applicata la misura di 1/3 per la determinazione del compenso spettante all'ingegnere capo, "*eventuali maggiorazioni per incarico parziali*", ma tali non sono da considerarsi le perizie di varianti.

Pertanto, conformemente al parere rilasciato dal servizio consulenze giuridiche della R.A.S., si ritiene che l'Azienda abbia giustamente corrisposto al professionista gli onorari a lui spettanti

Resto a Vs. disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e saluto distintamente.

Avv. Marco Aste


Avv. Marco Aste
Avv. Noemi Fraternali

27/01/2006
2012
Leggeli

Spett.le
AZIENDA A.S.L. 7
CARBONIA

Carbonia, li 26 gennaio 2006

Alla cortese attenzione dell'avv. Lilliu

OGGETTO: FATTURE nn°3 e 4 / 2006 – PINNA GIANNI e CHIA

Alla presente allego mie fatture relative alle prestazioni in oggetto.

Resto a Vs. disposizione e saluto cordialmente.

Avv. Marco Aste
avv. Marco Aste

STUDIO LEGALE ASTE - FRATERNALE

Via Delle Poste n°5

09013 - carbonia

Telefono: 0781-670766 Fax: 0781-670766

Cod. fisc: 02355130929

Fattura numero: 0004 del 25/01/2006

Intestatario: Azienda USL 7
Indirizzo: Via Dalmazia
Cap / Città: 09013 CARBONIA
C.f./P. IVA

Oggetto delle prestazioni	Escluse	Imponibili
PARERE ING. CHIA	0,00	0,00
Consulenza orale , telef. e/ telem.	0,00	164,00
Redazione parere scritto	0,00	802,00
Totali:	0,00	966,00
	Rimborso spese generali (12,5%):	120,75
	Totale competenze:	1.086,75
	Cassa prev. (2%):	21,73
	Totale imponibile:	1.108,48
	I.V.A. (20%):	221,70
	Spese escluse dall'imponibile:	0,00
	Totale fattura euro:	1.330,18
	Ritenuta d'acconto (da detrarre e versare):	217,35
	Totale da incassare euro:	1.112,83

car. P. P.